

1791. 18. Febbraro

Supplica con successive R. Patenti

Nella detta Supplica rappresentarono li Signori Conti
 248 Fratelli Stampa che nella lite fra essi vertente, ed
 il Signor Gio. Battista Gattico di Borgamenero
 avanti questo Reale Consiglio di Giustizia in forza
 di R. Patenti 27. Settembre 1787. di avocatoria, e
 commissione; ed altre 22. Maggio 1789. di restituzi-
 one in tempo a presentarle in Giudicio per la ri-
 scossione del capitale mutuo di L. 3333. 6. 8. Pie-
 monte, e loro interessi come da Istromento del 1.
 Luglio 1732. rog. Maffeo siasi dal Signor Gattico
 proposta l'imputazione prima negli interessi, indi
 nel capitale del soprappiù del 5. al 6. per cento a
 titolo delli detti interessi pagati dal 1732. al 1748.;
 per far luogo alla quale istanza abbia egli in com-
 parsa 9. Gennaio 1790. dedotti tre Capitoli tenden-
 ti a provare, che la ragion comune dell'interesse
 ne' contratti massime di mutuo non fosse mai in
 tutto questo secolo, e sino al primo Maggio 1767.
 eccedente al 5. per cento.

249 Che non ostanti le opposizioni de' ricorrenti essen-
 do stati detti Capitoli ammessi alla prova con Sen-
 tenza di questo Magistrato delli 12. Agosto allora
 scorso, sulli quali fosse altresì già seguito non però
 pubblicato l'esame; siasi quindi con ordinanza delli
 11. susseguito Ottobre prefisso alli rappresentanti il
 termine di giorni 20. per dedurre la materia con-
 traria, prorogato poscia ad altri giorni per la
 via di restituzione in tempo.

250 Pendenti gli suddetti termini non fosse loro riescito
 di effettuare tale deduzione, attesa anche l'assenza
 de' medesimi dalla Città di Milano, e le molte ricer-
 che che in breve corso di tempo non poterono fare
 tanto nella detta Città quanto nell'Alto Novarese
 e massime ne' luoghi della Provincia del Lago Mag-
 giore, ove fu stipulato il narbato mutuo delli ne-
 cessarj lumi, e notizie onde abilitarsi alla prova
 che in tutti li suddetti luoghi dall'anno 1732. al
 1748. l'interesse ne' mutui al 6. per cento non fosse
 da veruna ragion comune proibito, o limitato al 5.
 per cento.

251 Credendo però in allora d'essere in caso di ciò
 giustificare, supplicarono, ed ottennero le sudattate
 R. Patenti del tenor seguente.

Prohor del 27.
 Gattico comp. 222
 3. Jan. 1791.

Fu Signor Alessandro
 residente nel per
 professione Can-
 Tribunale poss-
 diu. non crea-
 debitore o al-
 parti.

Fu Signor Giacomo
 l'orzo d'anni
 non parente
 delli di allor-

FONDAZIONE
 MARAZZA

S. M. per tratto di sua grazia commette al Consiglio di Giustizia stabilito nella Città di Novara, acciocchè, ove per le addotte, ed altre giuste cause sia luogo a restituire li Ricorrenti in intero, ed in tempo a dedurre que' Capitoli, che si crederanno opportuni in materia contraria nella Causa, che sostengono con Gioanni Battista Gattico riguardo alla fissazione degli interessi al 5. od al 6. per cento del capitale, di cui nell'Istromento del 1. Luglio 1732. quelli restituisca, come in tale caso la M. S. li restituisce, non ostanti le addittate ordinanze.

Esami

Prodor. del Sig. Gattico in comp. 3. Sett. 1791. Seguiti sotto li 6., 10., 16., e 19. Novembre 1790. avanti li rispettivi Signori Giudicenti delli Borghi di Lesa, d' Arona, e di Pallanza delegati da questo Magistrato per ordinanza delli 11. Ottobre 1790. ad istanza del Signor Gio. Battista Gattico sulli Capitoli per di lui parte dedotti in comparsa delli 9. Gennaio 1790.

Generalità

Delli Testimonj esaminati dal Signor

Giudice di Lesa

254 Teste primo Signor Ludovico Piceni

FONDAZIONE

Fu Signor Alessandro nativo del luogo di Gherio, e residente nel Borgo di Lesa in età di anni 60. di professione Causidico, e Procuratore Fiscale di quel Tribunale possedea per di valore di 100. zecchini e più, non essendo parente, nè domestico, creditore, debitore o altrimenti interessato con alcuna delle parti.

255 Teste secondo Signor Domenico Preamlini.

Fu Signor Giacomo nativo, e residente nel suddetto Borgo d'anni 60. possessore di 1000. doppie, e più non parente ecc. alla riserva ch'ebbe per moglie una sorella di quella del Signor Gattico.

**Generalità de' Testimonj stati esaminati dal
Signor Giudice d' Arona**

256 Teste terzo Signor Gaetano Piceni .

Fu Signor Reggio Notaro , e Causidico di Milano
Francesco Maria nativo , e residente in detto Borgo
d'anni 27. Notaro di professione, possessore di L.
1000. e più non parente ec.

257 Teste quarto Signor Carlo Riganti .

Del vivente Signor Saverio nativo di Novara , e resi-
dente in Arona di età d'anni 33. Notaro di pro-
fessione, possessore di L. 8000. circa non parente ec.

**Generalità de' Testimonj esaminati dal Signor
Vice Prefetto di Pallanza**

258 Teste quinto Signor Carlo Domenico Cadolini .

Fu Signor Leonardo nativo di Foggia in Puglia , ed
abitante in Arona d'anni 50. Avvocato di profes-
sione, possessore di zecchini 1000. e più, non pa-
rente ec.

259 Teste sexto Signor Gio. Francesco Cadolini .

Fu Signor Carlo Cesare nativo e residente in detto
Borgo d'anni 66. Dottore, e Causidico di profes-
sione, possessore pel valore di zecchini 1000. e più,
non parente ec.

**FONDAZIONE
MARRAZZA
CAPITOLO PRIMO**

Che in tutto questo secolo sino all'epoca del orlo Mag-
gio 1767. l'interesse ne' contratti di mutuo, e simili
è sempre stato solito stabilirsi in regola non ecceden-
te il cinque per cento, e ciò non solo ne' sem-
plici chirografi, e pubblici Istromenti, ma anche
per via di Atti giudiciali, ciò sapendo li Testimo-
nj esaminandi per le specifiche cause di scienza che
ne addurranno, e segnatamente perchè di tale con-
suetudine in tutti i luoghi già dipendenti dallo Sta-
to di Milano, e specialmente in quelli dell'Alto, e

Basso Novarese è sempre corsa pubblica voce, e fama di modo che si è sempre in tutto il decorso di detto tempo precedente all'epoca suddetta e pendente il secolo presente riputato illecito il convenire ne' contratti di mutuo, ed altri simili, come anche ne' contratti di dote maggiore interesse del cinque per cento, salvo solamente fra negozianti qualora si trattasse d'interesse di debito procedente da positiva negoziazione.

Teste primo. Avendo sentito la lettura del detto Capitolo 261 pitolo, rispose:

Essere vero il contenuto in esso in quanto riguarda l'Alto Novarese, ignorando poi la pratica, e consuetudine del Basso Novarese per rapporto ai capitali interessi prima del mese di Maggio 1767. ciò sapendolo per avere nella mia professione di Causidico in tutta questa Provincia dell'Alto Novarese sempre, e continuamente veduto regularsi gl'interessi de' mutui, ed altri simili contratti alla sola ragione del 5 per cento pria della pubblicazione del Senatorio Manifesto 24. Aprile suddetto anno, e per non avere mai veduto, nè sentito, che si praticasse in via comune da quell'epoca in addietro tanto ne' pubblici Istromenti, che nelle private Scritture maggiore convenzione ed esazione d'interessi, anzi avere sempre riscontrato tanto dai pubblici Istromenti, quanto dalle private Scritture, che giusta la consuetudine d'allora venivano detti interessi fissati a nulla più del 5. per cento, di modo che, posso anche asserire, come asserisco, che ove mi fosse accaduto di vedere, o sentire una convenzione d'interessi oltrepassante la consuetudinaria regola del 5. per cento, l'avrei sempre riputata ingiusta, ed esorbitante alla comune pratica.

Teste secondo. Dico essere vero il contenuto in questo 262 letto Capitolo sapendolo, e potendolo asserire specialmente perchè essendo io stato creato Causidico molto prima dell'anno 1767. ho avuta occasione di vedere, e sentire, che la regola comune degli interessi era stabilita, ed avvalorata per inconcussa consuetudine di quel tempo, alla ragione del 5. per cento, ed alla quale ragione mi è occorso di ottenere da questi Tribunali molti giudicati senza mai che abbia inteso, o veduto, che contro alla narrata consuetudine siasi praticata una maggiore convenzione d'interessi, quale ove fosse accaduta, sarebbe certamente stata considerata per esorbitante, ed ingiusta